

LA MEDIAZIONE SPORTIVA: ESPERIENZE ESTERE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Ana Uzqueda

Docente Mediazione commerciale School of Management dell'Università Pompeu Fabra, Barcelona.
Professore a contratto di Pratica Professionale-Commerciale Internazionale presso la Scuola di Diritto dell'Università LIUC Cattaneo

Abstract

Lo scritto affronta il tema della composizione negoziale di conflitti sportivi mediante il ricorso alla mediazione. Nell'articolo vengono descritte alcune delle principali esperienze applicative a livello internazionale, tra cui il Tribunale Arbitrale dello Sport e le iniziative avviate dalle diverse Regioni autonome spagnole, che mostrano un interesse sempre crescente verso lo studio e l'applicazione del procedimento di mediazione, sia come strumento di composizione delle controversie, sia come strumento portatore di valori positivi negli sport di squadra, in particolare in ambito calcistico.

Parole chiave: Mediazione-sport, Calcio, Conflitti, Controversie.

Abstract

The article deals with the issue of the negotiation of sports conflicts through the use of mediation. The article describes some of the main application experiences at an international level, including the Arbitral Tribunal of Sport and the initiatives launched by the various Spanish autonomous regions, which show an ever-increasing interest in the study and application of the mediation procedure, both as a tool for settling disputes, and as an instrument that brings positive values in team sports, especially in the football field.

Keywords: Mediation-sport, Football, Conflict, Disputes.

1. L'introduzione dei metodi ADR nei conflitti sportivi

I primi regolamenti sportivi avevano natura meramente tecnica e le controversie derivanti dalla loro applicazione erano risolte dai giudici di gara. Successivamente i diversi ordinamenti sportivi nazionali hanno predisposto, all'interno dei regolamenti, una normativa che preclude ai tesserati di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi in ambito sportivo, il cd. "vincolo di giustizia", con la previsione di sanzioni disciplinari in caso di violazione.¹

È ormai da diverse decadi che i conflitti non riguardano più soltanto i contrasti che nascono dall'attività sportiva in sé, bensì dall'attività economica che circonda, con intensità crescente, tutto l'ambito sportivo. In questo contesto, e sempre con l'esigenza di sottrarre la loro composizione alla giurisdizione ordinaria, nei diversi Stati sono stati adottati metodi stragiudiziali, inizialmente di natura aggiudicativa, ma con una più recente preferenza per i sistemi auto compositivi come la conciliazione e la mediazione.

¹ I. Virtuoso, *Il sistema extragiudiziale di risoluzione delle controversie sportive*, in www.diritto.it, 16 aprile 2019.

Dando per conosciuta la distinzione tra arbitrato e conciliazione, forse è utile chiarire quali possano essere le differenze tra conciliazione e mediazione², in particolare nella loro applicazione alla materia sportiva.

Entrambi i procedimenti prevedono l'intervento di un terzo imparziale *super partes* con lo scopo di facilitare la composizione autonoma della controversia. La principale differenza è che, nella conciliazione, il terzo ha un ruolo più direttivo e valutativo, arrivando perfino a suggerire alle parti, in forma diretta, specifiche proposte per la soluzione; nella mediazione invece, il terzo non esprime opinioni circa le loro pretese giuridiche e tanto meno consiglia una determinata soluzione, bensì interviene in maniera maieutica per facilitare il dialogo e la negoziazione tra le parti, aiutandole a concentrarsi sulle loro esigenze e interessi, guidandole verso il conseguimento di una soluzione sostenibile e di reciproca soddisfazione per tutti i conflitti.

La mediazione può essere utilizzata per prevenire e risolvere un'ampia tipologia di conflitti e di controversie, indipendentemente dal fatto che questi possano essere suscettibili di tutela giurisdizionale.

2. Il procedimento di mediazione previsto dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)

A livello internazionale, è interessante analizzare l'esperienza del Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo (CIAS) con sede a Losanna, Svizzera, che ha introdotto per la prima volta la mediazione nel suo Codice (Tribunale Arbitrale dello Sport- Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo TAS-CIAS) del 1999; l'attuale regolamento di mediazione è in vigore dal 1° settembre del 2013 ed è stato modificato il 1° gennaio 2016.

La mediazione del TAS esclude il trattamento delle controversie relative a questioni disciplinari, quali ad esempio quelle derivate dalla commissione di atti od omissioni che costituiscano infrazioni alle regole del gioco, al regolamento della competizione, al regolamento sportivo oppure riguardino l'applicazione di sanzioni per doping o per atti di violenza in manifestazioni sportive.

Tuttavia, in alcuni casi ove le circostanze lo consentano e le parti lo concordino espressamente, potranno essere sottoposte alla mediazione del TAS anche le controversie relative a vertenze disciplinari.

L'articolo 1 del Regolamento di mediazione del CIAS-TAS definisce la mediazione come “un processo non obbligatorio e informale, sulla base di un “accordo di mediazione”³ in cui le parti si impegnano a negoziare in buona fede, con l'assistenza di un mediatore TAS-CIAS, al fine di comporre una controversia di natura sportiva.”

L'attivazione di un procedimento di mediazione davanti al TAS è preceduta infatti dal cosiddetto “accordo di mediazione”, che l'articolo 2) del Regolamento di Mediazione TAS definisce come “la convenzione con cui le parti concordano di sottoporre a mediazione una controversia relativa allo sport sorta o che potrebbe sorgere tra di loro”. L'accordo di mediazione può essere contenuto in una clausola di mediazione o in un documento separato.

Il TAS ha pubblicato nel proprio sito web il seguente modello di clausola di mediazione da inserire nei contratti:

Qualsiasi controversia, disputa o reclamo derivante dal presente contratto o da una sua successiva modifica relativa, a titolo esemplificativo, alla sua formazione, validità, efficacia, interpretazione, adempimento o risoluzione, saranno sottoposte a mediazione, in conformità con il Regolamento di mediazione del TAS. La lingua da utilizzare nella mediazione sarà [...].

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha previsto anche una clausola integrativa nel caso in cui la controversia non sia stata risolta con il procedimento di mediazione:

se entro 90 giorni dall'inizio del procedimento di mediazione la controversia non è stata risolta o se, prima della scadenza di tale termine, una delle parti si astiene dal partecipare o dal proseguire la mediazione, una volta presentata

² In Italia dopo diversi anni di confusione terminologica, il d.lgs. 28/10 ha adottato una definizione per ogni termine, riservando la denominazione di mediazione “all'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” e identificando come conciliazione “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione” (art 1). In Spagna mediazione e conciliazione fanno riferimento a due procedimenti distinti e non sono considerati sinonimi.

³ L'art. 4 del Regolamento del Tribunale Arbitrale dello Sport prevede che “La parte che intende avviare una procedura di mediazione deve presentare richiesta scritta in tal senso alla Segreteria TAS. La richiesta deve indicare: l'identità delle parti e dei loro rappresentanti (nome, indirizzo, e-mail, telefono e fax), una copia dell'accordo di mediazione e una breve descrizione della controversia”.

la richiesta di arbitrato su istanza di una delle parti, la controversia sarà risolta mediante arbitrato TAS ai sensi del Codice Arbitrale sportivo. Quando le circostanze lo richiedano, il mediatore potrà, a suo insindacabile giudizio o su richiesta di una parte, chiedere una proroga del termine al Presidente del TAS.

Le parti possono accettare di sottostare alle Regole di mediazione del CIAS o ad altre regole procedurali (articolo 3 del Regolamento di mediazione del CIAS).

Per avviare un procedimento di mediazione, la parte istante deve presentare richiesta scritta alla Segreteria del Tribunale Arbitrale dello Sport, contenente le informazioni relative all'identità delle parti e dei loro rappresentanti e una breve descrizione della controversia; è necessario allegare una copia della convenzione di mediazione.

Formalmente, la procedura di mediazione si riterrà iniziata il giorno di presentazione della richiesta di mediazione presso la Segreteria del TAS, la quale è tenuta ad informare immediatamente tutte le parti della data fissata per il primo incontro e a stabilire il termine entro il quale le parti dovranno corrispondere il pagamento delle spese e compensi previsti dal Regolamento di procedimento.

Il regolamento del Tribunale Arbitrale dello Sport prevede il pagamento dei diritti di segreteria, oltre alle spese e compenso del mediatore, calcolati in base allo scaglione di riferimento stabilito nell'Annesso I del Regolamento, oltre ad una partecipazione alle spese del TAS.

L'elenco dei mediatori

Il Consiglio Internazionale dell'Arbitrato per lo Sport (CIAS) redige l'elenco dei mediatori che possono essere nominati nei procedimenti di mediazione. Tali mediatori restano nell'elenco per un periodo rinnovabile di quattro anni. Il regime giuridico degli arbitri e mediatori del TAS è disciplinato nelle sezioni da S13 a S19 del Codice di arbitrato sportivo del TAS, che, tra l'altro, prevede che l'elenco dei mediatori includa persone con esperienza nella mediazione e buona conoscenza dello sport in generale e degli aspetti giuridici inerenti.

Come gli arbitri, i mediatori TAS devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e indipendenza, con la quale si impegnano ad esercitare le proprie funzioni a titolo personale, con totale obiettività, indipendenza e imparzialità e in conformità a quanto previsto dal citato Codice di arbitrato sportivo, non potendo successivamente agire in qualità di procuratori per una parte davanti al CIAS. Parimenti sono vincolati dal dovere di riservatezza previsto dal Codice e, in particolare, non possono rivelare a terzi fatti o informazioni relative alle procedure CIAS. Nel caso in cui il mediatore violi una qualsiasi delle disposizioni del Codice, il CIAS può rimuoverlo dall'elenco dei membri del TAS, temporaneamente o definitivamente.

Con la modifica in vigore dal 1 gennaio nel 2021, il Codice di Arbitrato Sportivo ha ribadito che dopo la loro nomina, gli arbitri e i mediatori del TAS debbano sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare le proprie funzioni a titolo personale, con totale oggettività, indipendenza, imparzialità, e nel rispetto delle disposizioni del suddetto Codice. Inoltre, gli arbitri e i mediatori del TAS non possono agire in qualità di avvocati o periti di una parte dinanzi allo stesso Tribunale Arbitrale.

La scelta del mediatore

Il mediatore sarà nominato dal Presidente del Tribunale Arbitrale dello Sport, attingendo dall'elenco dei mediatori dell'organismo, a meno che le parti non lo abbiano scelto congiuntamente.

Il mediatore con l'accettazione della nomina, si impegna a dedicare al procedimento di mediazione il tempo necessario per procedere con sollecitudine.

Le parti possono essere rappresentate o assistite nei loro incontri con il mediatore. Il rappresentante deve avere pieni poteri, riconosciuti nel mandato, per risolvere la controversia da solo, senza consultare la parte che rappresenta.

Se una parte è rappresentata, il mediatore, l'altra parte e il TAS devono essere preventivamente informati sull'identità del rappresentante.

Il procedimento

Qualora le parti non abbiano concordato di svolgere la mediazione davanti al TAS in uno specifico modo, il mediatore deciderà come procedere con la mediazione in conformità al Regolamento di Mediazione del TAS, dopo aver consultato le parti.

In ogni caso, il mediatore fisserà i termini e il calendario entro il quale le parti devono presentare una sintesi della controversia nella quale, unitamente alla convenzione di mediazione, forniscono “una breve descrizione dei fatti e dei motivi di diritto, compreso l’elenco delle domande sottoposte al mediatore per giungere a una soluzione”.

Particolare attenzione merita l’articolo 9 del Regolamento di Mediazione del TAS, secondo il quale il mediatore si adopera per identificare una soluzione ai problemi controversi nel modo che ritenga più opportuno.

A tale scopo, il mediatore: a) identificherà le questioni controverse; b) faciliterà la discussione delle questioni insorte tra le parti; c) proporrà soluzioni (non vincolanti per le parti).

Siamo, quindi, di fronte ad un modello di mediazione direttivo e valutativo. Al mediatore viene riservato un ruolo attivo e questo è forse anche il motivo per cui viene richiesto a coloro che intendono svolgere l’attività presso il TAS, il possesso, oltre all’esperienza in mediazione, di una buona conoscenza della materia sportiva.⁴

Per quanto riguarda lo sviluppo del procedimento, il regolamento prevede che le parti debbano collaborare in buona fede con il mediatore al fine di trovare una soluzione alla controversia nel più breve tempo possibile. Il mediatore può ascoltare separatamente le parti in qualsiasi momento. Si tratta della conosciuta tecnica dei “caucus”, che permette al mediatore di comprendere meglio le esigenze e i reali interessi delle persone coinvolte nel conflitto, di identificare e valutare i loro punti di forza e di debolezza, nonché di prevenire alcuni *bias* negoziali tipici delle negoziazioni dirette.

Le questioni relative alla riservatezza del procedimento di mediazione sono disciplinate in dettaglio nell’articolo 10 del Regolamento di mediazione del TAS, secondo il quale il mediatore, le parti e i loro eventuali rappresentanti e consulenti, così come qualsiasi altra persona presente durante gli incontri in mediazione, devono sottoscrivere un accordo di riservatezza e non possono rivelare alcuna informazione appresa durante la mediazione, salvo nei casi in cui la legge lo richieda.

Le statistiche dei procedimenti di mediazione svolti presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS-CIAS)

I casi presentati e risolti con la mediazione dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport riguardano le seguenti discipline: calcio 65 %, ciclismo 9 %, boxe 7 %, motociclismo 5%, basket 2%, tennis da tavolo 2%, judo 2 %, triathlon 2%, canottaggio 2 %, ginnastica 2 %, nuoto 2%.⁵

Nel caso del calcio, le statistiche dei procedimenti di mediazione gestiti fino al mese di settembre 2015 mostrano i seguenti risultati:

- il 64% dei casi trattati ha riguardato conflitti sul trasferimento dei giocatori;
- il 25% dei casi è stato relativo a controversie di natura contrattuale tra giocatori e allenatori;
- il 7 % ha avuto ad oggetto controversie contrattuali con agenti;
- il 4% dei casi è stato riferito a questioni disciplinari.

Il 35% delle procedure di mediazione si è conclusa con accordo tra le parti.

Nel 35% dei casi in cui non è stata raggiunta alcuna soluzione in mediazione, il conflitto è stato sottoposto ad una procedura arbitrale.

Nei restanti casi, la mediazione si è conclusa quasi subito (talvolta anche prima della riunione iniziale).

Nei casi in cui le parti abbiano partecipato alla prima sessione di mediazione, la percentuale di successo è stata del 50%.

⁴ Regolamento del Tribunale Arbitrale dello Sport pubblicato nel sito www.tas-cas.org; cfr. A.M. Garrido, *Estudios de derecho deportivo*, Madrid, Editorial Reus SA, 2020, p. 850.

⁵ D. Mavromati, *Mediation of sports-related disputes: facts, statistics and prospects for CAS mediation procedures*, in *CAS Bulletin*, 2015, 2, p. 30 ss.

3. La mediazione sportiva in Spagna

Ritengo importante analizzare il sistema della Spagna perché è uno degli Stati in cui si avverte attualmente un grande interesse per lo studio e l'applicazione dell'istituto della mediazione in ambito sportivo.

Entro dicembre 2021 il Governo spagnolo dovrà approvare la nuova Legge dello Sport, che tra diversi elementi innovativi, prevede un capitolo dedicato alla composizione dei conflitti, sia di natura amministrativa che civilistica.

Dopo avere distinto la tipologia di controversie appartenenti ad ognuno di questi ambiti, il progetto di legge stabilisce che “le federazioni sportive e le leghe professionali spagnole possono stabilire nei loro statuti o regolamenti, o mediante accordi dell'Assemblea generale, un sistema comune di natura stragiudiziale di risoluzione dei conflitti con i requisiti che saranno stabiliti dal regolamento”. Tale sistema sarà in ogni caso volontario per gli agenti, i quali dovranno manifestare la loro espressa accettazione, e dovranno fornirne adeguata pubblicità. Qualora si trattasse di un ordinamento internazionale, sarà espressamente stabilita una forma per l'esecuzione dei lodi o degli accordi che potranno essere adottati, fermo restando quanto previsto dalla legge 60/2003, del 23 dicembre, sull'arbitrato, e dalla legge 5/2012, del 6 luglio, sulla mediazione in materia civile e commerciale.

Durante la fase di consultazione, la sezione spagnola di GEMME (Gruppo Europeo dei Magistrati per la Mediazione), tra altri, ha presentato le proprie osservazioni⁶ a favore dell'adozione in maniera più decisa della mediazione come strumento per la gestione delle controversie sportive. Tra le principali ragioni, l'associazione sostiene che tale istituto permette di rispettare i valori della pratica sportiva, compresa la partecipazione e il dialogo pacifico, la trasparenza e il buon governo e che la maggior parte dei conflitti che si verificano in campo sportivo, sono suscettibili di gestione e risoluzione tramite la mediazione, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Gemme ritiene che lo sviluppo della mediazione e della gestione pacifica dei conflitti nella pratica sportiva possa costituire un prezioso strumento di prevenzione e sradicamento della violenza in questo settore.

In Spagna, gli ordinamenti autonomici hanno operato negli ultimi anni scelte diversificate in materia di ADR per la composizione delle controversie sportive, ma le leggi più recenti delle Comunità autonome prediligono la mediazione. Alcuni esempi:

- A Madrid diverse università organizzano corsi per la formazione di mediatori specializzati in ambito sportivo. Da parte sua, anche l'Ordine degli avvocati di Madrid e la Scuola Universitaria Real Madrid, per citarne soltanto alcuni, offrono un percorso formativo in Mediazione sportiva e risoluzione dei conflitti nello sport.

- Il Governo della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi ha approvato, nel mese di luglio 2021, un progetto di legge in materia sportiva⁷ che tra le diverse novità stabilisce che “Le autorità pubbliche dei Paesi Baschi devono promuovere la procedura di mediazione come formula alternativa ideale per la risoluzione dei conflitti sportivi adottando i provvedimenti affinché gli agenti sportivi possano partecipare alla mediazione nei termini e alle condizioni stabilite dalla legislazione statale in materia di mediazione in materia civile e commerciale”.

- A Navarra è operativo l'Ufficio di Mediazione e gestione dei conflitti sportivi⁸, un servizio pubblico che ha l'obiettivo di orientare, intervenire o comporre conflitti di natura sportiva, oltre a promuovere una cultura di convivenza pacifica nelle pratiche sportive. Il servizio è rivolto all'intero settore sportivo di Navarra, ovvero atleti, persone dello staff tecnico, arbitri, federazioni, famiglie, società, enti e società sportive e a tutti i cittadini eventualmente coinvolti in un qualsiasi conflitto sportivo.

- Il Tribunale Amministrativo dello Sport dell'Andalusia offre un Servizio di Mediazione dei litigi sportivi riguardanti questioni di natura giuridico-sportiva in materia di diritti disponibili. Sono esclusi dal sistema di mediazione i seguenti casi: a) contenziosi di natura giuridico-sportiva che incidono sulla disciplina sportiva e sul regime sanzionatorio; b) controversie relative ai processi elettorali; c) controversie sull'esercizio delle funzioni pubbliche affidate alle federazioni sportive andaluse; d) controversie sulle quali sia già intervenuta una risoluzione amministrativa o giudiziaria; e) controversie per la cui risoluzione esistono specifiche procedure di conciliazione, mediazione e arbitrato.

⁶ Grupo europeo de magistrados por la mediación, *Aportes de GEMME España al Anteproyecto de Ley del Deporte con el objeto de impulsar la Mediación Deportiva*, in www.mediacionesjusticia.com/aportes-gemme-ald.

⁷ Progetto di legge dell'attività fisica e dello sport nei Paesi Baschi, approvato dal Governo il 27 luglio 2021.

⁸ Per visionare il video di presentazione del servizio: <https://youtu.be/CRBM-5P4pw0>.

- Nella Comunità Valenciana funziona, ormai da 10 anni, introdotto dalla legge dello sport della Comunità Valenciana,⁹ il Servizio gestito dalla *Junta de Mediación y Arbitraje Deportivo*,¹⁰ per la composizione dei contenziosi di natura giuridico-sportiva in materia di diritti disponibili, insorti tra persone fisiche o giuridiche, esclusi quelli relativi alla disciplina sportiva, ai processi elettorali e all'esercizio di funzioni pubbliche affidate alle federazioni sportive.

- In Catalogna, la Federazione Catalana di Calcio, nel mese di giugno 2015 ha creato una Commissione di mediazione e arbitrato con l'obiettivo di aiutare le parti a risolvere i conflitti in materia sportiva. Un anno dopo (giugno 2016), l'Assemblea Generale ha approvato la normativa che regola la risoluzione dei conflitti nell'ambito del calcio nella Regione Autonoma della Catalogna, mediante il ricorso *in primis* alla mediazione sportiva, con la possibilità di scegliere l'arbitrato oppure il Med-Arb.

Chi può ricorrere al servizio di mediazione sportiva della Federazione Catalana di Calcio?

Tutte le persone fisiche o giuridiche coinvolte in una situazione di conflitto nell'ambito delle loro attività legate al calcio, ad esempio: calciatori, professionisti o dilettanti, rappresentanti legali dei calciatori minorenni, allenatori e staff tecnico, delegati, arbitri, personale sanitario (medici, fisioterapisti, massaggiatori), personale assunto da organizzazioni sportive, club, membri dei loro consigli di amministrazione e i loro associati, società sportive e i loro azionisti, fornitori di organizzazioni sportive, sponsor di organizzazioni sportive, federazioni sportive autonome, statali e internazionali, leghe professionistiche.

La particolarità del servizio di mediazione amministrato dalla Federazione Catalana di Calcio è che il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore ai tre incontri, della durata di 90 minuti ciascuno, con una forte raccomandazione di pervenire alla composizione del conflitto al primo incontro.

4. I conflitti e la loro particolarità in ambito sportivo

Dal punto di vista etimologico, il termine "conflitto" è noto a tutti e, in quanto tale, rappresenta il risultato naturale dell'eterogeneità della vita sociale. Questa diversità può generare discrepanze che, se non sono gestite adeguatamente, possono portare ad una lite.

Il litigio costituisce infatti l'affermazione, sul piano giuridico processuale, dell'esistenza di un conflitto nato nella realtà sociale.

Gli aspetti del litigio che possono essere oggetto di tutela giurisdizionale rappresentano soltanto una parte dell'effettivo conflitto avvenuto sul piano interpersonale.

Esiste un ampio e variegato ambito di conflitti che si verificano sia nell'ambito interpersonale sportivo che nei rapporti giuridici collegati alla pratica sportiva.

A titolo esemplificativo, conflitti interpersonali tra giocatori, tra giocatori e allenatori, ma anche controversie di natura contrattuale con atleti, tecnici e allenatori, trasferimenti e cessioni dei giocatori, diritti di immagine dei giocatori, diritti televisivi, contratti di merchandising, pubblicità, sponsorizzazione, marchi, rapporti tra giocatori e con i club e società sportive, calendari e svolgimento di campionati, scelta delle sedi di gare sportive in occasione di campionati e giochi olimpici, calendario di gare, gestione e organizzazione di eventi, utilizzo delle installazioni sportive e tanti altri aspetti che richiedono soluzioni veloci e specifiche.

Si tratta di materie che potrebbero essere affrontate in sede di mediazione, con il vantaggio di superare il conflitto in maniera veloce e pacifica, senza danneggiare necessariamente i rapporti tra le parti, in un ambito riservato e collaborativo.

Quali sono i vantaggi della mediazione applicata all'ambito sportivo?

La mediazione sportiva rappresenta una tipologia specialistica (i mediatori devono possedere una buona conoscenza del diritto sportivo e della materia in cui intervengono). È un procedimento molto veloce, flessibile e riservato.

I costi sono contenuti e predeterminati, in base al tariffario adottato dagli Organismi e associazioni che offrono il servizio.

⁹ Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

¹⁰ Consiglio di Mediazione e Arbitrato Sportivo della Comunità Autonoma di Valencia.

La mediazione richiede la partecipazione personale e attiva dei protagonisti del conflitto, consente di lavorare sulle sue cause profonde, di valutare i punti di forza e di debolezza di ognuna delle parti, di esaminare le esigenze e gli obiettivi dei diversi attori e di confrontarsi in un ambito tutelato dalla riservatezza.

Senza dubbio, i vantaggi più importanti consistono nella possibilità di affrontare il conflitto e non soltanto le pretese giuridiche, di adottare soluzioni delineate in base alle esigenze e interessi delle stesse parti e non imposte da un terzo giudicante che non potrà tenerne conto.

Nella mediazione ogni parte avrà lo spazio per esprimere il proprio punto di vista ed essere ascoltata, il mediatore interverrà in sessioni plenarie e private per aiutarle a valutare punti di forza e di debolezza, generare opzioni e valutare le alternative, per poter raggiungere accordi sostenibili e di reciproca soddisfazione.

La mediazione permette di comporre il conflitto e allo stesso tempo poter conservare i rapporti, elemento fondamentale nell'ambito sportivo.

Conclusioni: alcune considerazioni per il possibile utilizzo della mediazione sportiva in Italia

Lo strumento della mediazione potrebbe risultare idoneo a fornire adeguata risposta alla domanda di giustizia sportiva perché la natura negoziale e non decisionale del procedimento di mediazione non comporta una violazione del vincolo di giustizia, dato che non sottrae le parti alla competenza del cd. giudice naturale.

Per favorire il suo utilizzo, oltre a promuovere la cultura della mediazione e la sua conoscenza, si potrebbe prevedere l'inserimento delle clausole di mediazione per la risoluzione negoziale delle controversie negli statuti, regolamenti e contratti sportivi.

La mediazione in ambito sportivo richiede una sua specificità che il d.lgs. 28/10 potrebbe garantire qualora includesse nel proprio elenco mediatori specializzati nella materia sportiva, appositamente formati.

La mediazione però non dovrebbe essere considerata soltanto come un elemento reattivo, a cui ricorrere in seguito alla nascita di una vertenza; essa contiene un potenziale educativo rilevante tale da essere ormai considerata una soft skill, il cui possesso è importante per prevenire la escalation dei conflitti, affrontarli in maniera tempestiva e immediata, come approccio da utilizzare non solo come mediazione strutturata, bensì come modalità di gestione da parte degli allenatori e degli stessi atleti, nei loro rapporti quotidiani.

L'introduzione di corsi di mediazione e di circoli di dialogo nelle scuole di calcio e delle altre attività sportive giovanili potrebbe contribuire in grande misura a favorire la cultura della gestione costruttiva dei conflitti. Educare in mediazione significa fornire strumenti per prevenire la escalation dei conflitti, la violenza nello sport, il rispetto dei valori, praticare il dialogo costruttivo, imparare a gestire e affrontare i fisiologici conflitti interpersonali, intergruppi e intra-gruppi in modo responsabile, collaborativo e rispettoso del dialogo.